N. ___/__ REG.PROV.COLL. N. 05666/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5666 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Angelamaria Memoli, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez P.A., in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

la Commissione Esaminatrice del Concorso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Cultura e l'Avvocatura Generale dello Stato, non costituiti in giudizio;

nei confronti

di Luca Congia, Anna Longo, Davide Laurato e Alessandro Melis, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del 24 febbraio 2023, pubblicato provvedimento sul sito web dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed contingente di esami, per il reclutamento un complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 2617, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso;
- della graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della mancata valutazione dei titoli in suo possesso;
- della graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in suo possesso;
- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria finale da

parte ricorrente, pari a 27,25, inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione del titolo di laurea;

- del punteggio numerico, pari a 1,5 punti, assegnato a parte ricorrente per i titoli dalla stessa dichiarata in sede di domanda di partecipazione, viziato dalla mancata attribuzione di almeno +1 punti per il diploma di laurea magistrale in giurisprudenza e +1 punti per la ulteriore laurea triennale in scienze dell'amministrazione, per un totale di +2 punti (da ridurre a +1,5 ai fini del rispetto del tetto massimo di 3 punti attribuibile ai titoli, previsto dall'art. 7, comma 3, del bando);
- dell'esito della prova scritta del concorso *de quo*, sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito errato;
- del punteggio numerico pari a 25,75 assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla erronea somministrazione del quesito n. 24;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare

riferimento al quesito n. 24 del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 24 del questionario di parte ricorrente;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove occorra, delle istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso *de quo*;
- -ove occorra e per quanto di interesse, dell'art. 7 del bando di concorso, nella

misura in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

- del verbale n. 15 del 5 ottobre 2022 con cui l'Amministrazione ha stabilito i criteri per la valutazione dei titoli di studio dei candidati, con particolare riferimento ai diplomi di laurea;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla valutazione dei diplomi di laurea;
- del bando del concorso *de quo*, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

per l'accertamento

- dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*;

per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate

- al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria dei vincitori del concorso de quo.

nonché, con motivi aggiunti del 16/6/2023, per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- *in parte qua*, della graduatoria finale di merito e della graduatoria finale di merito dei vincitori (profilo AMM), come risultante a seguito della rettifica del 19/04/2023, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;

- dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, adottati dall'Amministrazione attinenti alla fase di scelta sedi dei vincitori di concorso, laddove non includono la ricorrente;
- di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Formez Pa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che alla camera di consiglio del 26 settembre 2023 parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare formulata;

Vista la richiesta, dalla parte ricorrente formulata nel ricorso, di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati a mezzo di pubblici proclami;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti controinteressati, da identificarsi nei candidati che la precedono in graduatoria;

Ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati col gravame introduttivo e con i motivi aggiunti e un sunto dei motivi di ricorso per entrambi;
- 4. l'indicazione dei controinteressati;
- 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché della presente ordinanza – il testo integrale degli stessi ricorso introduttivo e motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica:
- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta

pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni, con onere a carico della parte ricorrente, dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Ritenuto di rinviare per la discussione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 30 gennaio 2024;

Ritenuto infine di compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase; P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) interlocutoriamente pronunziando:

- dà atto della rinuncia alla domanda cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 30 gennaio 2024;
- compensa le spese della fase cautelare.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

N. 05666/2023 REG.RIC.

Monica Gallo, Referendario Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

> L'ESTENSORE Valentino Battiloro

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO